

**COMUNE DI
SAN LORENZO ISONTINO**
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO

COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI
COMUNALI E ALLE ORDINANZE
SINDACALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione alle disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali.

Art. 2

Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunale e alle ordinanze sindacali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla specifica legge di settore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con l'individuazione del minimo edittale nella somma di £. 100.000 (Euro 51,65) e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria l'organo competente procede secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. In tutti i casi in cui la specifica normativa di settore non individui nel Sindaco l'organo competente a determinare ed irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 107, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie locali) l'organo competente è il Responsabile del servizio cui si riferisce la materia regolamentata.

Art. 3

Pagamento in via breve

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta, nei limiti d'importo richiamati all'art. 2 del presente Regolamento secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alle violazioni di norme regolamentari comunali e alle violazioni delle ordinanze sindacali sino ad eventuale ridefinizione della materia con specifica superiore normativa.
3. Gli importi sopra fissati nella misura minima e massima sono rivalutati annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT reale.